

SANZIONI PENALI E TRIBUTARIE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si manifesta, oltre che nell'ipotesi di mancata presentazione, anche nelle ipotesi in cui la presentazione della dichiarazione è espressamente considerata omessa o nulla, e precisamente:

1. **Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni.** In tal caso la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta in base agli imponibili in essa indicati;
2. **Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali.** In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
3. **Dichiarazione dei redditi non sottoscritta.** In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha riformato il sistema delle **sanzioni amministrative tributarie**, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

SANZIONE PREVISTE PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La sanzione applicabile al contribuente in caso di omessa presentazione della dichiarazione redditi è:

- **Omessa dichiarazione dei redditi:** sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro. Se non è dovuta imposta: fino al 31 dicembre 2015, si applicano sanzioni da 258 euro a 1.032 euro. Dal 1° gennaio 2016 le sanzioni sono da 250 euro a 1000 euro. Se la dichiarazione è presentata **entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo** e comunque **prima dell'inizio di un accertamento**, la sanzione è dimezzata, e varia quindi **dal 60% al 120%** delle imposte, con un minimo di € 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.
- **Omessa dichiarazione Irap:** ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 446/97, la sanzione per omessa dichiarazione va dal 120% al 240% dell'ammontare IRAP dovuto e, se non è dovuta imposta, la sanzione va in misura fissa da 258,00 euro a 1.032,00 euro. Dal 1° gennaio 2016 le sanzioni sono da 250 euro a 1000 euro. Se la dichiarazione è presentata **entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo** e comunque **prima dell'inizio di un accertamento**, la sanzione è dimezzata, e varia quindi **dal 60% al 120%** delle imposte, con un minimo di € 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.
- **Omessa dichiarazione Iva:** fino al 31 dicembre 2015 sanzione dal 120 per cento al 240 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97). Se il soggetto ha effettuato solo operazioni per le quali non é dovuta imposta, si applica la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. Dal 2016 la sanzione senza imposte dovute, va da 250 a 2000 euro.

La sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In presenza di redditi prodotti all'estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo.

Si ricorda che come ribadito dalla circolare n. 5/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate, per "imposta dovuta" deve intendersi la differenza tra l'imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CONFIGURAZIONE DEL REATO PENALE

Fino al 31 dicembre 2015 il contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Unico, che non presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, commette un reato tributario di omessa dichiarazione redditi che prevede una sanzione tributaria e penale qualora si configuri il mero superamento della soglia di 30.000 euro di imposte evase, limite riferito a ciascuna imposta.

La sanzione penale in questo caso, è da 1 a 3 anni di reclusione mentre non è applicabile nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia stata firmata o non redatta sul modello conforme a quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Tale soglia di imposta evasa, 30 mila euro, è infatti stata di recente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 138/11 (L. conv. n. 148/11) che ha portato la soglia da 77.468,53 a 30.000 euro, per cui l'omessa dichiarazione fino al 17 settembre 2011 è punibile come reato penale se l'imposta evasa è superiore a euro 77.468,53 mentre dal 18 settembre 2011 è superiore a euro 30.000,00.

Dal 1° gennaio 2016 la soglia di punibilità con riferimento alle singole imposte e non dalla somma IRPEF e IVA passa da 30.000 euro a 50.000 euro. Oltre tale soglia scatta, il reato penale ed è prevista una pena consistente nella reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Ricordiamo inoltre che secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Finanziaria, per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta e comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

PRESCRIZIONE E ACCERTAMENTO DELLA DICHIARAZIONE REDDITI OMESSA

L'art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che l'omessa dichiarazione si prescrive, e quindi decade la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di sanzionare la violazione dal 5° anno successivo mentre per le imposte sui redditi, l'avviso deve essere notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o omessa. Simile la disposizione per l'IVA contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72. Si ricorda però che i suddetti termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, nell'anno in cui è stata commessa la violazione.

Accertamento dichiarazione redditi: Dal 2 settembre 2015, è entrato in vigore il nuovo regime del raddoppio dei termini, così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2015 in attuazione della legge delega fiscale, per l'esercizio dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria in presenza di fattispecie tributarie penalmente rilevanti.

A partire dal 01/01/2016, la legge di stabilità 2016 amplia i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e IVA. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati (da Unico 2016 redditi 2015), a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. (non presentare la dichiarazione diventa molto pericoloso)
- viene abolito il raddoppio dei termini in caso di denuncia penale.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it